

## **Edizione di lunedì 19 Giugno 2023**

### **CASI OPERATIVI**

**Requisiti per la non imponibilità delle triangolazioni “indirette”**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### **ADEMPIMENTO IN PRATICA**

**Patent box nel modello Redditi SC2023**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### **IVA**

**Detraibilità dell'Iva non versata dal fornitore: ulteriori spunti di riflessione**  
di Roberto Curcu

### **AGEVOLAZIONI**

**Assegnazione e trasformazione agevolata: la compagine sociale**  
di Stefano Rossetti

### **AGEVOLAZIONI**

**Il ritorno del voucher innovation manager: iscrizioni al nuovo elenco dal 22 giugno**  
di Debora Reverberi

## CASI OPERATIVI

### **Requisiti per la non imponibilità delle triangolazioni “indirette”**

di Euroconference Centro Studi Tributari



#### Domanda

Per le operazioni di triangolazione “*indirette*” di cui all’articolo 8, comma 1, lettera b), D.P.R. 633/1972, volevamo avere conferma che, a seguito dei chiarimenti forniti con la risposta a intervento n. 136/E/2023, anche se il trasporto viene effettuato su incarico del primo cessionario o direttamente del cessionario stesso, la cessione deve essere assoggettata a Iva.

In particolare:

- caso 1: Ita (cedente) vende a extra UE1 (primo cessionario) che a sua volta vende a extra UE 2 (destinatario della merce). Resa della merce FCI. In questo caso anche se il trasporto viene commissionato dal primo cessionario o eseguito da lui direttamente la vendita deve essere assoggettata a Iva?
- caso 2: Ita (cedente) vende a extra UE1 (primo cessionario) che a sua volta vende a extra UE 2 (destinatario della merce). Resa della merce FOB. In questo caso è corretto procedere alla fatturazione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972?

Prima del chiarimento fornito con la risposta a intervento n. 136/E/2023, nella fattispecie di triangolazioni indirette, quello che rilevava ai fini Iva della non imponibilità era la consegna dei beni spediti o trasportati fuori dal territorio dell’Unione Europea a cura o per conto del cessionario. In questo caso si acquisivano, come documenti di prova, l’avvenuta esportazione (MRN, o fattura vistata dalla Dogana), e la comunicazione da parte del primo cessionario che il trasporto veniva da lui eseguito (direttamente o tramite un suo incaricato). Il primo cessionario comunicava a mezzo *mail* al cedente che il giorno x, avrebbe provveduto a ritirare la merce.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...\*\*](#)



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### **Patent box nel modello Redditi SC2023**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021, i contribuenti possono **optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”**.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'agevolazione consente di usufruire della **maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione **mediante idonea documentazione** predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022.

Il contribuente che **detiene la documentazione ne dà comunicazione** all'Amministrazione finanziaria **nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione**.

In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#).

I dati relativi all'**opzione “Patent box”** vanno esposti nel **quadro OP** del **modello Redditi SC2023**; la stessa ha durata pari a **cinque periodi di imposta**, è irrevocabile e rinnovabile.

I soggetti che hanno optato/comunicato l'adesione al regime agevolativo (di cui all'articolo 6) sono tenuti a compilare **i righi da RS530 a RS532** al fine di fornire **informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli**, che siano dagli stessi soggetti utilizzati **direttamente o indirettamente** nello svolgimento della propria attività d'impresa, sui **costi di ricerca e sviluppo sostenuti in**

**relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi.**

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il **numero dei beni** per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'**ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros**, relative al proprio personale (in **colonna 2**), gli **ammortamenti delle proprie attrezzature**, (in **colonna 3**), e ad altri costi (in **colonna 4**);
- in **colonna 5**, le spese sostenute per **finanziare progetti esterni** (ricerca e sviluppo *extra-muros*) e in **colonna 6**, il **codice fiscale del fornitore**.

Si pensi, ad esempio, alla società Prova Srl che ha sostenuto nel 2022 costi per attività di ricerca e sviluppo relativamente al **brevetto Beta**: trattasi di **spese del personale dipendente direttamente impiegato nell'attività**, di importo pari a 100.000 euro.

La società, predisposta la documentazione a supporto della maggiorazione, **opta per l'applicazione della super deduzione del 110%**.

SEZIONE IV	Patent box	OP21	Opzione 1 X	Possesso documentazione 2 X	Comunicazione 3	Identificativo ruling 4

Nel **quadro RF – rigo RF55** – va esposta la **variazione in diminuzione** del reddito imponibile (**codice 86**, importo di 110.000 euro), mentre nel **quadro RS** va compilato il **rigo RS531** come segue.

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<hr/>				
COSTI EXTRA-MUROS				
Codice fiscale fornitore				
RS531 Brevetti industriali	1 1	2 100.000 ,00	3 ,00	4 ,00
RS532 Disegni e modelli	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	5 ,00	6 ,00		7 ,00
			Comma 10-bis	

Si ricorda che, qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 siano sostenute in vista della **creazione di una o più immobilizzazioni immateriali** rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese **a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.**

La maggiorazione del 110 per cento **non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.**

Pertanto, nell'ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste.

In particolare, nei **campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti** in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali **negli otto periodi d'imposta precedenti** e va barrata la casella "**Comma 10-bis**".

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione occorre compilare **più righi utilizzando moduli**

aggiuntivi.

Infine, i contribuenti che hanno esercitato opzioni ai sensi dell'[articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014](#) (vecchio regime Patent box), afferenti ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto possono scegliere, **in alternativa al regime opzionario**, di aderire al regime agevolativo in argomento, previa comunicazione da effettuare con la dichiarazione barrando la **casella 3** del rigo **OP21** ("Comunicazione").

Sono **esclusi** dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'[articolo 31-ter D.P.R. 600/1973](#), ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'[articolo 4 D.L. 34/2019](#).

## IVA

# ***Detraibilità dell'Iva non versata dal fornitore: ulteriori spunti di riflessione***

di Roberto Curcu



Master di specializzazione

**LABORATORIO IVA 2023**

Scopri di più >

In un [\*\*precedente contributo\*\*](#) abbiamo analizzato come con svariati motivi l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare al cliente l'Iva non versata dal fornitore.

Peraltro, la stessa prassi dell'Amministrazione finanziaria dimostra che **l'Agenzia delle Entrate, con le sue azioni, recupera talvolta la stessa imposta due volte!**

Nella [\*\*risposta ad interpello 529/2022\*\*](#) emerge infatti che nel caso di *missing trader*, cioè di un soggetto che si è interposto fra fornitore e cliente reale, non pagando l'Iva al primo ed addebitandola al secondo, **l'Agenzia delle Entrate ha contestato al primo venditore il mancato addebito di Iva al cliente** (in quanto doveva sapere che la dichiarazione di intento del cliente era falsa), **e la detrazione Iva al cliente finale** (il quale non poteva non sapere che il suo fornitore era interposto).

Al fine di “sanare” questa strana situazione in cui uno Stato incassa l'IVA due volte su una stessa operazione (la fornitura reale senza il soggetto interposto), l'Agenzia ha permesso al **fornitore di esercitare la rivalsa dell'Iva pagata in accertamento nei confronti del cliente reale** (con il quale non aveva avuto relazioni), al quale è stato consentito di **detrarre l'imposta** (addebitata due volte per la stessa operazione).

Insomma, dalla lettura della risposta ad interpello pubblicata dalla stessa Agenzia, emerge che **ad un cliente è stata contestata la detrazione di Iva che non è stata evasa, cioè che non è stata persa dalle casse erariali.**

La cosa sembrerebbe non possibile, ma in realtà è necessario analizzare la recente giurisprudenza comunitaria.

Con la Sentenza C-596/21 la Corte di Giustizia ha confermato che al soggetto che con la

propria negligenza partecipa ad una frode (nello specifico a colui che acquista da un fornitore che non verserà l'Iva), deve essere negato il diritto alla detrazione **senza che sia nemmeno necessario dimostrare l'esistenza di un rischio di perdita erariale**; nello specifico, la sentenza ha statuito che qualora si partecipi ad una frode, **tutto l'importo dell'Iva detratta deve essere recuperato, e non solo quello perso dall'erario**.

Si trattava di una operazione a catena dove ad esempio A fatturava 100 € + IVA a B, il quale si interponeva fittiziamente ed emetteva fattura a C per 150 euro + Iva.

B, dopo aver incassato l'Iva da C e versato l'Iva ad A, evadeva l'Iva su 50.

La Corte conferma che – nonostante l'Erario abbia perso solo l'Iva calcolata su 50 – a C deve essere contestata la detrazione dell'Iva calcolata su 150; infatti, **a colui che collabora con gli autori dell'evasione e ne diviene complice, deve essere negato integralmente il diritto alla detrazione**, per far sì che sia precluso lo smercio dei prodotti da parte dei frodatori principali, e ciò indipendentemente da un eventuale vantaggio economico dalla complicità nella frode.

**Lo stesso diritto deve essere negato quando un soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che con la sua operazione partecipava ad una frode**, ma in questo caso è necessario che sia **debitamente dimostrato** che il soggetto fosse a conoscenza dell'evasione commessa dal venditore, o **ne potesse venire a conoscenza effettuando verifiche che possono essere ragionevolmente richieste a qualsiasi operatore economico**.

In questo senso, è opportuno nuovamente analizzare la giurisprudenza comunitaria, la quale – nel 2022 – ha anche evidenziato che **le contestazioni di frode delle Amministrazioni devono essere suffragate da prove e non solo da illazioni o presunzioni semplici**.

Per la verità, già nella Sentenza C-430/19 la Corte statuì che “*Se è vero che un siffatto soggetto passivo si può trovare obbligato, quando dispone di indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di frode, ad assumere informazioni sull'operatore presso il quale intende acquistare beni o servizi al fine di assicurarsi dell'affidabilità di quest'ultimo, la competente amministrazione nazionale non può esigere tuttavia in maniera generale da tale soggetto passivo, da un lato, di verificare che l'emittente della fattura relativa ai beni e ai servizi per i quali l'esercizio di tale diritto è richiesto disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che esso abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi e di versamento dell'Iva, al fine di assicurarsi che non sussistano irregolarità o frodi a livello degli operatori a monte, o, dall'altro, di disporre di documenti a tal riguardo*”.

Nel 2022, poi, con la Sentenza C-227/21 la Corte ha statuito che le regole comunitarie **non permettono** “*a una prassi nazionale consistente, nell'ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi, nel negare all'acquirente il diritto di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (Iva) assolta a monte per il solo fatto che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore si trovava in difficoltà finanziarie, oppure in uno stato di insolvenza, e che tale circostanza poteva comportare la conseguenza che il venditore medesimo non avrebbe versato o non sarebbe stato in*

*grado di versare l'Iva all'erario”.*

Nella Sentenza C-512/21, poi, la Corte manifesta una **particolare severità nei confronti degli organi di controllo**, in quanto statuisce che il diritto dell'Unione osta al fondare un rilievi di indetraibilità adducendo solo che vi è una frode a monte, senza che vengano dimostrate le condotte del destinatario che vuol fare valere il diritto alla detrazione, oppure basando le accuse nei suoi confronti ad esempio fondandosi solo su violazioni della catena alimentare (che avrebbero potuto far sospettare circa l'esistenza di un missing trader).

Ciò che più conta, però, è che la Corte statuisce che il diritto comunitario “*non osta, qualora sussistano indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di una frode, a che sia richiesto al soggetto passivo di dar prova di una maggiore diligenza per assicurarsi che l'operazione effettuata non lo conduca a partecipare ad una frode*”, ma “***non si può tuttavia pretendere che esso proceda a verifiche complesse e approfondite come quelle che possono essere effettuate dall'amministrazione finanziaria***”.

## AGEVOLAZIONI

### **Assegnazione e trasformazione agevolata: la compagine sociale**

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

## ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI

[Scopri di più >](#)

La L. 197/2022 ([articolo 1, commi 100 – 105](#)) ha **riaperto i termini della disciplina delle assegnazioni/cessioni agevolate** dei beni ai soci e della trasformazione agevolata in società semplice, prevista in precedenza dall'[articolo 1, commi 115 – 120, L. 208/2015](#).

Come noto la cessione/assegnazione di beni immobili da parte di società commerciali rappresenta **un'operazione molto onerosa sotto il profilo fiscale**, sia sotto per ciò che riguarda l'imposizione diretta sia per quanto riguarda l'imposizione indiretta.

Tale norma, dunque, permette di **abbattere sensibilmente il carico tributario**.

L'agevolazione spetta in relazione alle **operazioni di assegnazione dei beni ai soci** poste in essere entro il **30 settembre 2023** e, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la *condicio sine qua non* affinché i benefici possano essere frui è l'indicazione nel quadro RQ del modello dichiarativo (circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2016), mentre, per quanto riguarda l'operazione di trasformazione in società semplice la norma non specifica se la data del **30 settembre 2023** si debba riferire alla data dell'atto di trasformazione ovvero alla data di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

I requisiti che devono essere integrati affinché possa essere fruenda l'agevolazione attengono:

- alla **natura giuridica della società assegnante**;
- la **natura dei beni assegnati**;
- la **qualifica dei soci**.

Per quanto attiene a quest'ultimo punto, la norma agevolativa subordina il beneficio alla condizione che **"tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022"**.

L'intento del legislatore è chiaramente quello di evitare che avvengano dei **mutamenti nella compagine sociale esclusivamente finalizzati alla fruizione della disposizione agevolativa**.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 26/E/2016](#) ha chiarito che:

- “*in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi [i soci] possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello stato*”;
- “*... la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell'assegnazione, è quella esistente alla data dell'assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell'ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] alla data dell'assegnazione al socio del bene agevolato*”;
- “*il subentro dell'erede nella qualità di socio successivamente alla predetta data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022], a seguito della accettazione dell'eredità da parte dell'erede medesimo, non è di ostacolo alla possibilità anche per quest'ultimo di fruire della agevolazione in esame in quanto non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione*”;
- in riferimento alle “**società non obbligate alla tenuta del libro dei soci** (ad esempio, società di persone), *l'identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa*”;
- “*l'agevolazione è inoltre applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell'effettivo socio siano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data*”.

Si sottolinea che se la compagine sociale dovesse essere mutata nel periodo intercorrente tra **il 30 settembre 2022** e la data dell'assegnazione, l'agevolazione è riservata ai soli soggetti aventi la qualifica di socio **al 30 settembre 2022**.

Per quanto riguarda l'agevolazione riguardante la **trasformazione in società semplice in via agevolata**, si evidenzia come tale operazione possa essere effettuata soltanto se all'atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del **30 settembre 2022**.

La necessità che la compagine sociale alla data della trasformazione non comprenda nuovi soci, deriva dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E/2016, ha chiarito che “*... è ininfluente ... la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022]*”.



## AGEVOLAZIONI

### **Il ritorno del voucher innovation manager: iscrizioni al nuovo elenco dal 22 giugno**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

## ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT

Scopri di più >



Il *voucher* per consulenza in innovazione (c.d. **voucher innovation manager**) è stato introdotto dall'articolo 1, [commi 228](#) e ss., L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) per incentivare, nel biennio 2019-2020, il ricorso a consulenze specialistiche atte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle Pmi.

**La presenza di una dotazione finanziaria**, attualmente disponibile per l'annualità 2021, pari a **75 milioni di euro**, unitamente al successo riscontrato nella prima edizione della misura agevolativa, è alla base dell'**imminente riapertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione**.

Il primo step verso l'introduzione della nuova edizione del *voucher* consiste nell'**aggiornamento dell'elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione**.

Con decreto direttoriale del 13 giugno 2023 sono, infatti, disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco Mimit degli *innovation manager*.

L'articolo 2 del citato decreto precisa che i **manager e le società già iscritte all'elenco istituito nel 2019 sono tenute a ripresentare la domanda, analogamente a coloro che intendono iscriversi ex novo**:

*"I manager qualificati e le società di consulenza già iscritti nel precedente elenco istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto e approvato con decreto direttoriale 6 novembre 2019, funzionale alla concessione delle agevolazioni e all'espletamento degli incarichi consulenziali a valere sullo sportello agevolativo finanziato con le risorse previste per le annualità 2019 e 2020, sono tenuti, al fine di poter assumere gli incarichi manageriali agevolabili a valere sulla dotazione finanziaria*

dell'intervento per l'annualità 2021, a presentare, al pari dei manager qualificati e società di consulenza non iscritti nel predetto elenco, nuova istanza di iscrizione, secondo le modalità e i termini indicati dal presente provvedimento”.

**Le domande di iscrizione al nuovo elenco Mimit degli innovation manager dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 alle ore 17.00 del 5 settembre 2023**, tramite la procedura informatica, gestita da Invitalia al link <https://padigitale.invitalia.it/>

Per quanto riguarda **i manager qualificati** (persone fisiche), la domanda andrà presentata secondo lo schema dell'allegato n. 2 al decreto direttoriale, indicando:

- **il possesso dei requisiti di accesso** previsti all'articolo 5, comma 2, del decreto relativi all'accreditamento negli elenchi dei manager dell'innovazione e/o di quelli indicati all'articolo 5, comma 3;
- **la specializzazione in uno o più ambiti** di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto;
- **le regioni del territorio nazionale** in cui si è disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica;
- **lo svolgimento in proprio** delle prestazioni connesse all'incarico oggetto delle agevolazioni.

Per quanto riguarda **le società di consulenza**, la domanda andrà presentata secondo lo schema dell'allegato n. 3 al decreto direttoriale, indicando:

- **il possesso dei requisiti di accesso** previsti all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto;
- **i nominativi dei manager qualificati (massimo dieci)** individuati, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto, al fine dello svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazioni;
- **il possesso dei requisiti previsti dal decreto per ciascuno dei manager individuati.**

L'elenco Mimit degli *innovation manager* sarà costituito e valido esclusivamente per consentire l'erogazione di consulenza specialistica per la transizione *green* e digitale agevolabile col *voucher* istituito dall'articolo 1, [comma 228](#) e ss., L. 145/2018.

Successivamente alla creazione dell'elenco, infatti, **le Pmi potranno richiedere**, previa emanazione di apposito provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, **un contributo, in regime de minimis, sulle spese per servizi di consulenza, nelle seguenti misure:**

Dimensione impresa	Misura del contributo	Limite massimo annuo
Micro e piccola impresa	50%	euro 40.000
Media impresa	30%	euro 25.000
Reti d'impresa	50%	euro 80.000

Nel dettaglio, i costi agevolabili saranno quelli effettivamente sostenuti e documentati per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica, finalizzate a sostenere:

- i processi di transizione **green** e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 4.0;
- i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, ivi compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali con l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa.

Sono espressamente esclusi dall'agevolazione i servizi di consulenza specialistica relativi ad ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali, tra cui servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, di promozione commerciale o pubblicitaria.

La fruizione del beneficio è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di consulenza, in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione al contributo, tra le imprese o le reti di imprese beneficiarie e l'*innovation manager*, di durata non inferiore a nove mesi: il contratto deve prevedere contenuto, finalità e modalità organizzative.

L'elenco analitico delle materie ammissibili è riepilogato, per ciascuna fattispecie, nella seguente tabella sinottica:

#### Ambito applicativo oggettivo

- Tecnologie abilitanti** a) big data e analisi dei dati;  
**4.0** b) *cloud, fog e quantum computing*;  
c) *cyber security*;  
d) **integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale**;  
e) simulazione e sistemi *cyber-fisici*;  
f) prototipazione rapida;  
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);  
h) robotica avanzata e collaborativa;  
i) interfaccia uomo-macchina;  
l) manifattura additiva e stampa tridimensionale;  
m) internet delle cose e delle macchine;  
n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;  
o) programmi di *digital marketing*, quali **innovazione dei processi di valorizzazione di segni distintivi dell'impresa ("branding") e sviluppo commerciale verso i mercati**;  
p) programmi di *open innovation*.  
**Processi di** a) applicazione di nuovi metodi di significativa innovazione organizzativa

**ammodernamento dell'impresa:**

**degli assetti gestionali** – nelle pratiche commerciali

**e organizzativi**

**dell'impresa**

- nelle strategie di gestione aziendale
- nell'organizzazione del luogo di lavoro

b) **accesso ai mercati finanziari e dei capitali** attraverso:

- avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati e non
- partecipazione al Programma Elite
- apertura del capitale di rischio ad investitori indipendenti specializzati nel *private equity o venture capital*
- utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale (*equity crowdfunding, invoice financing, emissione di minbond*).